

CONSULTA NAZIONALE

COMMISSIONI

GIUSTIZIA

2.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1945

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE NICOLA

INDICE

	Pag.
Per la mancata convocazione dell'Assemblea Plenaria	3
APPONI - PIETRIBONI - DE PIETRO - CRISPO - TERRACINI.	
Schema di provvedimento legislativo: Modificazioni all'articolo 5 del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, riguardante l'ordinamento degli ufficiali giudiziari (N. 31) (Discussione).	4
LOMBARDI NICOLA, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE - COCCIA - APPONI - COMANDINI - TRAINA - SANTORO - BIANCO - CRISPO - ALTAVILLA - SOTGIU - TERRACINI - DE PIETRO - BERLINGUER - PIETRIBONI	

La seduta comincia alle 9,20.

SOTGIU, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Per la mancata convocazione dell'Assemblea Plenaria.

APPONI, anche a nome degli altri Consultori del Partito d'azione appartenenti alla Commissione di giustizia, esprime la sua protesta per il rinvio *sine die* della già convocata riunione della Consulta in assemblea plenaria, proprio quando gli avvenimenti politici la rendevano più necessaria ed ur-

gente. Il Paese non intende chiaramente, specie nelle regioni periferiche, i motivi e i limiti di taluni « movimenti » politici della capitale diretti contro il Governo di coalizione. Una discussione pubblica nella Consulta sulla situazione generale avrebbe giovato grandemente ad illuminare il Paese sul vero significato di quanto avviene, e consentito ai Consultori di portare a Roma la voce delle provincie dando alla soluzione delle difficoltà politiche il contributo della loro esperienza. Ritiene, perciò, urgente che la Consulta si riunisca al più presto in assemblea plenaria.

PIETRIBONI dichiara di dissentire dal Consultore Apponi.

Riconosce l'opportunità e la necessità - sostenute già in altre occasioni - che la Consulta eserciti nel modo più ampio le proprie funzioni, ma ritiene che nell'attuale particolare momento sia stato saggio provvedimento del Governo sospendere la riunione plenaria.

DE PIETRO ritiene che la protesta del Consultore Apponi sia stata fatta in sede inopportuna ed incompetente.

CRISPO si associa all'osservazione del Consultore De Pietro.

TERRACINI aderisce alla protesta Apponi, trovando strano che colleghi di alcuni partiti, che già avevano affermato il principio dei diritti della Consulta, più non riconoscano ora tale esigenza.

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Modificazioni all'articolo 5 del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, riguardante l'ordinamento degli ufficiali giudiziari. (N. 31).

LOMBARDI NICOLA, *Relatore*, illustra lo schema di provvedimento legislativo in esame, facendo presente che pur riferendosi soltanto ad un particolare del complesso ordinamento giudiziario, riveste una certa importanza, tanto che ha formato oggetto di proposte e di richieste da parte della rappresentanza sindacale degli interessati e di ordini del giorno votati in recenti congressi di categoria.

Lo schema sottoposto all'esame della Commissione concerne il requisito di cultura per l'ingresso in carriera degli ufficiali giudiziari, che, in base all'ordinamento del 1924, era costituito dalla licenza ginnasiale o dal passaggio al terzo corso di Istituto tecnico o di scuola commerciale. Successivamente, con Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, tale disposizione venne modificata, richiedendosi invece il diploma di licenza di scuola media inferiore o qualcuno dei corrispondenti diplomi, di cui al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ovvero, la licenza di scuola complementare o professionale di secondo grado. In effetti quest'ultima disposizione conteneva in se stessa una certa contraddizione accomunando insieme titoli richiedenti una diversa durata di studi: cinque anni per la licenza ginnasiale e tre per i diplomi di cui al Regio decreto 6 maggio 1923.

Comunque, la modificazione apportata dal Regio decreto-legge 19 aprile 1934 si proponeva di evitare — attesa la diversa natura delle rispettive attribuzioni — che per il reclutamento degli ufficiali giudiziari si richiedesse un titolo di studio superiore a quello prescritto per gli aiutanti di cancelleria, che appartengono al gruppo C e possono essere delegati al visto ed al controllo dei repertori degli ufficiali giudiziari. Tanto più che il Ministero della pubblica istruzione, su apposito quesito, aveva precisato che ai concorsi per i posti di gruppo C potevano ammettersi anche gli aspiranti col solo passaggio alla quarta ginnasiale.

Senonché sembra che questa modificazione non solo abbia alquanto abbassato il livello morale, oltre che quello culturale, della categoria, ma abbia altresì consentito l'assunzione in servizio di elementi non ade-

guatamente preparati rispetto alle attribuzioni oggi demandate agli ufficiali giudiziari.

Pertanto col provvedimento sottoposto all'esame della Commissione si propone di ritornare al criterio informatore dell'ordinamento del 1924, precisando che per la nomina ad ufficiale giudiziario occorre il diploma di licenza ginnasiale o il passaggio al terzo corso del liceo scientifico o dell'istituto superiore tecnico o magistrale, e dando norme correlative per gli aspiranti che abbiano fatto gli studi secondo il vecchio ordinamento scolastico.

A dire il vero le proposte nuove norme non soddisfano appieno le vive aspirazioni dei sindacati di categoria degli interessati, i quali, per l'ammissione ai concorsi per ufficiale giudiziario, vorrebbero un elevamento ancora maggiore dei richiesti titoli di studio e cioè la licenza liceale o diplomi equipollenti. Il Sindacato di Roma ha fatto anzi pervenire alla Commissione della Consulta un memoriale in cui si ribadisce questa richiesta e si illustrano le ragioni che la suffragano e che attengono essenzialmente all'accresciuta importanza e delicatezza delle odierne mansioni degli ufficiali giudiziari.

La stessa relazione ministeriale che accompagna lo schema di provvedimento in esame in sostanza riconosce un certo fondamento a tale richiesta, ma dichiara che per esaudirla occorrerebbe quanto meno modificare l'attuale ordinamento della burocrazia, che prescrive il possesso della licenza liceale per i funzionari di gruppo B e non già per quelli di gruppo C, al quale — afferma la suddetta relazione ministeriale — gli ufficiali giudiziari ad ogni effetto appartengono.

Ora i predetti Sindacati di categoria contestano tutto questo, rilevando che gli ufficiali giudiziari non possono essere inquadrati fra gli impiegati di gruppo C, sia per le loro peculiari attribuzioni, sia per la loro particolare posizione giuridica, per cui, pur essendo dipendenti dello Stato, non possono essere considerati come funzionari di ruolo. E non si può dar loro completamente torto, se si tiene presente che la carriera degli ufficiali giudiziari è regolata da un ordinamento speciale — quello del 1923 — al quale i successivi decreti hanno fatto riferimento.

Pertanto alla Commissione si presentano due soluzioni: o approvare la proposta ministeriale per un ritorno al sistema del 1924, ovvero accogliere la richiesta dei Sindacati di categoria. In quest'ultimo caso la disposizione potrebbe essere così formulata: « Per essere nominato ufficiale giudiziario è neces-

sario aver conseguito, a norma dell'articolo 16 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2375, la licenza di istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054».

Ritiene che ambedue le soluzioni possano prendersi in considerazione, non trascurando che il fine ultimo della richiesta della categoria riguarda il trattamento economico. Ed è appunto per ottenere un migliore trattamento economico che il Congresso degli ufficiali giudiziari, tenutosi recentemente a Napoli, votò un ordine del giorno per reclamare un titolo superiore di studio agli effetti dell'ammissione in carriera.

PRESIDENTE ritiene necessario dedurre dalla lucida ed ampia esposizione del relatore le conseguenze atte a fissare i limiti dell'indagine della Commissione.

In virtù della legge del 1924 era richiesto per gli ufficiali giudiziari il titolo di studio della licenza ginnasiale o del passaggio dal secondo al terzo anno di Istituto tecnico superiore. Con la legge del 1934 questo titolo di studio fu abbassato e si richiese soltanto la frequenza ad un corso triennale.

Con lo schema che il Governo oggi presenta, si ritorna in sostanza a quello che era stabilito dalla legge del 1924. Ma gli ufficiali giudiziari sostengono la necessità di un titolo di studio anche superiore e cioè la licenza liceale o di Istituto tecnico superiore.

Nella relazione che accompagna lo schema di provvedimento è indicata la ragione per la quale il Ministero non ha potuto accogliere la richiesta degli ufficiali giudiziari. Il Ministero infatti trova sostanzialmente giusta la richiesta, ritenendo che il titolo di studio non debba essere né quello richiesto dalla legge del 1934 né quello della legge del 1924, ma osserva che il titolo di studio (licenza liceale o Istituto tecnico), voluto dagli ufficiali giudiziari, è richiesto soltanto per i funzionari di gruppo B. Ora gli ufficiali giudiziari debbono considerarsi come inquadrati nella categoria C e solo quando si provvederà al riordinamento dell'amministrazione statale si potrà tenere conto della loro richiesta.

Alle considerazioni del Ministero gli ufficiali giudiziari rispondono che essi non appartengono alla categoria C, in quanto tale categoria è d'ordine, mentre essi non sono impiegati d'ordine; d'altra parte osservano di non poter essere inquadrati neppure nella categoria B, non essendo funzionari dello Stato.

Arrivati a tal punto è necessario esaminare e risolvere il quesito fondamentale: gli ufficiali giudiziari debbono essere considerati funzionari dello Stato o rappresentano una categoria a parte?

COCCIA rileva che gli ufficiali giudiziari non possono essere qualificati in senso vero e proprio funzionari dello Stato, poiché non percepiscono stipendio fisso ma emolumenti dalle parti. Tuttavia essi sono inquadrati nell'ordinamento giudiziario e quindi appartengono all'Amministrazione dello Stato con funzioni attinenti all'ordine giudiziario; debbono insomma essere considerati come dipendenti dello Stato.

APPONI chiarisce che gli ufficiali giudiziari non hanno veramente uno stipendio, dato che lo Stato interviene solo quando i loro emolumenti non raggiungano un determinato coefficiente.

COMANDINI non dubita che gli ufficiali giudiziari debbano essere considerati dipendenti statali, ma è necessario stabilire se debbano o no essere considerati « funzionari di ruolo ». Per la specialità delle loro funzioni e per il tipo della loro retribuzione essi non possono essere assolutamente equiparati ai funzionari di ruolo, e tanto meno possono essere inquadrati nel gruppo C, dato che le loro mansioni sono ben lungi dall'essere d'ordine. Si tratta invece — come quotidianamente possono constatare quanti hanno pratica di esercizio professionale forense — di vera collaborazione nell'attività propria dell'ordinamento giudiziario. Perciò accogliere la loro richiesta di un titolo superiore per l'ammissione in carriera non implica l'esclusione del loro carattere di dipendenti statali.

PRESIDENTE riassume il pensiero dei Consultori Coccia e Comandini che può così concretarsi: gli ufficiali giudiziari, pur essendo dipendenti statali, non dovrebbero essere considerati come funzionari di ruolo.

TRAINA nota che una posizione analoga si riscontra nei riguardi dei notai che sono sovvenuti dallo Stato quando i loro onorari non raggiungano un minimo stabilito.

SANTORO osserva che se gli ufficiali giudiziari non sono da considerarsi funzionari di ruolo; ne deriva che nei confronti dello Stato la loro posizione assume un carattere di provvisorietà, che è in contrasto con la effettiva realtà delle cose.

APPONI esprime l'opinione che per la valutazione della posizione giuridica di questi dipendenti possa essere elemento determinante il fatto della pensione, che rappresenta una caratteristica degli impiegati di ruolo.

PRESIDENTE precisa che si tratta di vedere se gli ufficiali giudiziari possono rientrare nella categoria *B* oppure nella *C*. Se poi non potessero rientrare né nell'una, né nell'altra, dovrebbero formare un ruolo a parte intermedio fra il *B* e il *C*.

APPONI. Non esiste un ruolo a parte.

PRESIDENTE. Ma si potrà creare

BIANCO richiama, a questo proposito, il precedente della magistratura, che una volta costituiva un ruolo a parte.

COMANDINI ripete che le funzioni degli ufficiali giudiziari, non sono di ordine e, pertanto, non è possibile far rientrare gli ufficiali stessi nella categoria *C*. Se mai, potrebbero essere inquadrati nella *B*.

CRISPO osserva che, in sostanza, il Guardasigilli ritiene fondate le richieste, degli ufficiali giudiziari, ma oppone la difficoltà che essi appartengono alla categoria *C*, in quanto il titolo di studio loro richiesto dà appunto adito all'ingresso in tale categoria.

Se si stabilisce che gli ufficiali giudiziari non appartengono alla categoria *C*, saranno evidentemente rimosse le difficoltà opposte dal Ministro. Tenendo fermo che essi sono da considerarsi come dipendenti statali, resta da stabilire se formano, oppure no, un ruolo a parte, cosa che, peraltro, non è scevra di difficoltà.

ALTAVILLA d'accordo con il Consultore Comandini, osserva che la questione potrebbe essere risolta con un voto da emettersi dalla Commissione, nel senso che gli ufficiali giudiziari siano da considerarsi dipendenti statali, ma in categoria a sé. Soltanto così può chiaramente impostarsi la questione.

SOTGIU obietta che la Commissione non può essere competente a fissare un principio di tal genere, che implicherebbe da parte della Commissione stessa una valutazione di tutto l'ordinamento burocratico. Essa potrebbe piuttosto limitarsi a prendere atto della situazione con un voto al Governo così formulato.

« La Commissione ritiene che per la questione del titolo di studio necessario per essere nominati ufficiali giudiziari, possa prescindersi dalla loro appartenenza ad uno dei gruppi di ruolo dei funzionari dello Stato in vista della peculiarità delle loro funzioni che attengono a mansioni tanto di concetto che di ordine ».

CRISPO fa presente che, con questo, viene implicitamente a riconoscersi che gli ufficiali giudiziari non appartengono alla categoria *C*.

SOTGIU rileva che vi sono altre difficoltà all'integrale accoglimento della richiesta della rappresentanza sindacale degli ufficiali giudiziari e, tra queste, quella ricordata dal Guardasigilli, che il titolo di studio richiesto per gli ufficiali giudiziari, verrebbe ad essere superiore a quello prescritto per gli aiutanti di cancelleria, i quali talvolta controllano l'operato dei primi.

CRISPO. Gli ufficiali giudiziari chiedono appunto l'abolizione di tale controllo.

SOTGIU fa considerare che, se fosse consentito alla Commissione di entrare nel merito della questione, si potrebbe proporre l'eliminazione di questo controllo. Ma evidentemente non si può pregiudicare la questione con un voto che non è attinente al problema in esame.

TERRACINI osserva che nella relazione ministeriale si dice: « in quanto l'accennato titolo di studio è richiesto per i funzionari della categoria *B* e non per quelli della categoria *C*, alla quale appartengono, ad ogni effetto, gli ufficiali giudiziari ». Da ciò risulta che l'Amministrazione dello Stato considera questi funzionari come facenti parte della categoria *C*. Può la Commissione prescindere da tutto ciò?

PRESIDENTE. Evidentemente no.

LOMBARDI NICOLA, *Relatore*, sostiene che allo stato degli atti, gli ufficiali giudiziari non possono indubbiamente essere considerati funzionari di ruolo, ma non si può negare che siano dipendenti statali. La Commissione non può definire la questione, ma può esprimere il parere e far voti che nell'ordinamento generale burocratico essi siano considerati funzionari di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Dato inoltre che gli ufficiali giudiziari si lamentano di non essere inquadrati in uno dei due gruppi, la Commissione potrebbe anche far voto perché, nel riordinamento generale della burocrazia, gli ufficiali giudiziari siano inquadrati nella categoria *B*.

SOTGIU rileva come sia necessario che la questione del titolo di studio sia tenuta distinta da quella dell'inquadramento in uno dei due gruppi. La Commissione non deve considerare gli ufficiali giudiziari appartenenti ad uno dei due gruppi, ma cercare di andare incontro alle loro richieste.

CRISPO presenta il seguente ordine del giorno:

« La Commissione ritiene che l'ufficiale giudiziario, per la natura delle sue mansioni sia da considerare come un funzionario *sui generis* da doversi inquadrare in una cate-

goria a parte, ed esprime il parere che sia richiesto, per la nomina ad ufficiale giudiziario, il diploma di licenza liceale od altro equivalente »

SANTORO propone il seguente ordine del giorno

« La Commissione, prese in esame le funzioni espletate dagli ufficiali giudiziari, nelle quali le mansioni di concetto prevalgono su quelle di ordine, esprime il parere che sia opportunamente riveduta, in sede di riforma della burocrazia, la condizione di questi impiegati, allo scopo di precisarne e deciderne l'appartenenza all'uno o all'altro gruppo dei dipendenti statali, o, se del caso, il loro inquadramento in una categoria separata »

Questo voto della Commissione, potrebbe essere trasmesso alla Commissione della riforma della burocrazia, che è al lavoro già da quattro mesi.

ALTAVILLA fa osservare che la Commissione non deve decidere se gli ufficiali giudiziari appartengono o meno, ad una delle due categorie, ma soltanto chiarire se un determinato titolo di studio possa essere richiesto o no

DE PIETRO è dell'avviso che per rispondere alle richieste degli ufficiali giudiziari, bisognerebbe superare la questione della loro appartenenza o meno alla categoria nella quale il Ministero li inquadra. Ma la Commissione non è competente a ciò. Allora, resta soltanto da accogliere la proposta del Consultore Sotgiu, suggerendo la soluzione futura e prendere atto, per il momento, di quello che di accettabile vi è nella relazione ministeriale.

BIANCO ritiene che i dubbi espressi dal collega De Pietro sulla competenza della Commissione siano infondati, dato che si deve decidere in via incidentale su una questione che costituisce una premessa per la deliberazione da adottare

BERLINGUER afferma che le richieste degli ufficiali giudiziari, meritano il massimo accoglimento. Ma c'è la difficoltà dell'appartenenza ad uno dei due gruppi. Mentre il Ministero sostiene che essi appartengono a tutti gli effetti alla categoria C, il relatore ha spiegato alla Commissione che questa appartenenza alla categoria C non sussiste a tutti gli effetti, ma soltanto in rapporto a determinati effetti secondari, particolarmente economici. Pertanto, se da un lato può ritenersi che, sia pure per alcuni effetti secondari, gli ufficiali giudiziari sono da inquadarsi nella categoria C, avuto riguardo alle loro

mansioni, prevalentemente di concetto, appartengono invece alla B. Lasciando quindi impregiudicata la questione generale, la Commissione può ritenersi competente nel considerare non fondata l'obiezione del Ministero. Per il resto, dichiara di associarsi alla proposta Altavilla.

ALTAVILLA precisa che l'attività della Commissione è interpretativa, non tende a modificare una legge, ma semplicemente ad interpretarla nel suo preciso significato.

PRESIDENTE chiarisce che la difficoltà è d'ordine pratico poiché gli ufficiali giudiziari sono inquadrati ad ogni effetto nella categoria C, ma si ritiene giusto che il titolo di studio per l'ammissione sia quello che si richiede per la categoria B. Per uscire da questa contraddizione, si potrebbe formulare il voto che in sede di riforma burocratica, gli ufficiali giudiziari siano ammessi a far parte di un ruolo a sé

PIETRIBONI è d'avviso che nella relazione ministeriale ci sia un eccesso di formalismo. Si dice in essa che gli ufficiali giudiziari debbono essere ad ogni effetto considerati come appartenenti alla categoria C. In realtà, sono considerati in tale categoria solo per determinati effetti economici. La questione è, in definitiva, economica. Il Ministero vuol tenere gli ufficiali giudiziari nella categoria C agli effetti economici; gli interessati aspirano, agli stessi effetti, di passare nella B.

PRESIDENTE invita i proponenti dei vari ordini del giorno a dichiarare se intendono associarsi alla prima parte dell'ordine del giorno Crispo

« La Commissione ritiene che l'ufficiale giudiziario per la natura delle sue mansioni, sia da considerare come un funzionario *sui generis* da doversi inquadrate in una categoria a parte ».

COMANDINI è d'accordo, purché si tratti di interpretazione della legge attuale.

PRESIDENTE osserva che la formula è tale che si può prestare ad ambedue le interpretazioni

BERLINGUER propone di aggiungere dopo la parola « mansioni » le altre « prevalentemente di concetto »

CRISPO dichiara di accettare la modifica
PRESIDENTE propone di accostare l'ordine del giorno Crispo a quello presentato dal Consultore Santoro, adottando la seguente dizione:

« La Commissione ritiene che l'ufficiale giudiziario, per la natura delle sue mansioni

prevalentemente di concetto, sia da considerare come un funzionario *sui generis* da dover inquadrare in una categoria a parte ed esprimo parere che sia richiesto, per la nomina ad ufficiale giudiziario, il diploma di licenza liceale od altro equivalente ».

Chiede se i presentatori degli ordini del giorno si associno o meno all'ordine del giorno Crispo nella sua definitiva dizione.

COMANDINI si associa.

SOTGIU si associa, ritirando il suo voto.

SANTORO si associa purché la seconda parte dell'ordine del giorno da lui proposto sia trasmessa, trasformata in raccomandazione, alla Commissione per la riforma della burocrazia.

PRESIDENTE. Resta allora stabilito che il Consultore Santoro si associa, ma dà alla sua adesione il significato di un invito al Governo perché la seconda parte del suo ordine del giorno sia segnalata alla Commissione per la riforma della burocrazia.

DE PIETRO presenta il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, ritenuto che l'unica difficoltà opposta dal Ministro Guardasigilli alla richiesta degli ufficiali giudiziari di elevazione del titolo di studio consista nel fatto del loro inquadramento nella categoria C; che, a prescindere dall'esattezza del criterio del Ministro, in ordine alla categoria, nulla si oppone, in attesa della diversa sistemazione degli ufficiali giudiziari in altra categoria o in ruolo a parte, a che sia elevato il titolo di studio in vista della natura speciale delle loro funzioni; esprime parere che possa essere accolta la richiesta di elevazione del titolo di studio ».

PRESIDENTE. chiede se, a parte l'ultimo brano, il Consultore De Pietro si associa a quanto è detto nell'ordine del giorno Crispo.

DE PIETRO dichiara di ritirare la prima parte, ma insiste per la seconda.

PRESIDENTE. La Commissione è allora d'accordo sull'ordine del giorno Crispo così definitivamente formulato:

« La Commissione ritiene che l'ufficiale giudiziario, per la natura delle sue mansioni, prevalentemente di concetto, sia da considerare come un funzionario *sui generis*, da doversi inquadrare in una categoria a parte ».

SOTGIU, osserva che sarebbe più corretto non usare la parola funzionario che in genere è usata solo per i dipendenti statali di gruppo A.

CRISPO avverte che il termine « funzionario » è generico, e non va ad esso attribuito alcun contenuto specifico.

PRESIDENTE, con questo chiarimento, mette ai voti la prima parte dell'ordine del giorno Crispo avvertendo che egli, nella sua qualità di Presidente, si asterrà dalle votazioni.

(È approvata).

Ricorda, per quanto riguarda la questione specifica del titolo di studio, che l'articolo 1 dello schema ministeriale prescrive il diploma di licenza ginnasiale, oppure il passaggio dal secondo al terzo corso di liceo scientifico, di istituto tecnico superiore, o di istituto magistrale superiore. Gli ufficiali giudiziari domandano invece che questo titolo di studio sia elevato alla licenza liceale o titoli equipollenti. Risolta la questione pregiudiziale con il voto già approvato della Commissione, si potrebbe raggiungere una soluzione definitiva, tenendo anche conto delle osservazioni contenute nel memoriale del Sindacato ufficiali giudiziari di Roma, nei riguardi della natura dell'esame di concorso. E cioè, oltre al tema di italiano — che è sufficiente per gli aspiranti all'ingresso nel gruppo C — per gli ufficiali giudiziari richiedere invece: nelle prove scritte, due lavori sul codice di procedura civile e penale, in quella orale, un complesso vario di nozioni giuridiche e amministrative, la cui conoscenza si ritiene indispensabile per il disimpegno delle loro attribuzioni.

Annuncia che il relatore, tenendo conto di questi desiderata e della discussione svoltasi in proposito in seno alla Commissione, ha proposto il seguente emendamento che sostituisce il secondo comma dell'articolo 1 ministeriale:

« Per essere nominato ufficiale giudiziario, è necessario aver conseguito, a norma dell'articolo 16 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2375, la licenza di istituto medio di secondo grado, o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 ».

Lo pone ai voti.

(È approvato. — Si approva senza discussione l'articolo 2).

La seduta termina alle 10,55.